



COMUNE DI BORORE

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

IL PRESIDENTE
Fabrizio Mura

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Salvatore Sanna

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12.05.2009

INDICE

| | |
|---------|---|
| ART. 1 | Disciplina del servizio |
| ART. 2 | Definizione del servizio |
| ART. 3 | Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio |
| ART. 4 | Figure giuridiche |
| ART. 5 | Requisiti per l'accesso alla professione di noleggiatore con autovettura |
| ART. 6 | Condizioni d'esercizio |
| ART. 7 | Autorizzazione comunale d'esercizio |
| ART. 8 | Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni |
| ART. 9 | Contenuti del bando di concorso |
| ART. 10 | Titoli di preferenza e punteggi da attribuire |
| ART. 11 | Esame delle domande e valutazione dei titoli |
| ART. 12 | Commissione comunale |
| ART. 13 | Comunicazione dell'esito della domanda - Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione - Termine di rilascio |
| ART. 14 | Inizio dell'attività |
| ART. 15 | Cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione |
| ART. 16 | Gestione del servizio-trasferimento dell'autorizzazione |
| ART. 17 | Contrassegni per le autovetture |
| ART. 18 | Divieto di esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite |
| ART. 19 | Accesso nel territorio di noleggiatori provenienti da altri comuni |
| ART. 20 | Sospensione dell'autorizzazione |
| ART. 21 | Revoca dell'autorizzazione |
| ART. 22 | Decadenza dell'autorizzazione |
| ART. 23 | Trasporto persone portatrici di handicap |
| ART. 24 | Verifica e revisione delle autovetture |
| ART. 25 | Sostituzione dell'autoveicolo |
| ART. 26 | Contachilometri |
| ART. 27 | Tariffe |
| ART. 28 | Responsabilità nell'esercizio |
| ART. 29 | Stazionamento veicoli - richiesta del servizio |
| ART. 30 | Obblighi dei conducenti degli autoveicoli |
| ART. 31 | Divieti per i conducenti degli autoveicoli |
| ART. 32 | Comportamento dell'utente durante il servizio |
| ART. 33 | Vigilanza |
| ART. 34 | Sanzioni amministrative |
| ART. 35 | Approvazione del regolamento |
| ART. 36 | Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali |
| ART. 37 | Abrogazione - Norma finale |

Articolo 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'esercizio del servizio di noleggio con conducente da esercitarsi a mezzo di autovetture, fino a nove posti, con esclusione del servizio di taxi e d'autobus con conducente.
2. Il servizio viene svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del capo III sez. II artt.li 85 e 86 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
3. Il servizio è disciplinato:
 - a. dalla Legge 15.01.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", come modificata dal D.L. 30.12.2008 n. 207 convertito con legge 27.02.2009 n. 14
 - b. dal D. Lgs. 30.04.92, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c. dal D.M. 20.04.1993 (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
 - d. dal Decreto dell'Assessore ai Trasporti della Regione Sardegna del 26.07.1984 n. 117/2396/S con il quale è stato approvato lo schema di Regolamento tipo per il servizio di noleggio con conducente;
 - e. dalle disposizioni del presente Regolamento, conforme allo schema-tipo Regionale, modificato ed integrato ai sensi della Legge n. 21/92;
 - f. RD 06.05.1940 n. 635. Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza;
 - g. RD 18.06.1931 n. 773. Artt. 88, 110 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - h. RD 18.06.1931 n. 773 art. 86 "T.U.L.P.S.";
 - i. D.M. 15.12.1992 n. 572 "Dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - j. dalla Legge Regionale 07.12.2005 n. 21;
 - k. dalla Deliberazione Regionale n. 16/11 del 18.04.2006;
 - l. dalla Determinazione dell'Assessorato dei Trasporti n. 287 del 27.04.2006

Articolo 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, svolgendo una funzione complementare e integrativa ai trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di Noleggio con Conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Articolo 3
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI
DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, il Consiglio Comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge 15.1.92 n. 21 e delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio, fissa con apposita deliberazione il numero delle autovetture da destinare al servizio sulla base dei seguenti elementi:
 - a. l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
 - b. la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
 - c. l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea o linee marittime) interessanti il territorio Comunale;
 - d. le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
 - e. il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni, oppure mediante autoveicoli di linea, autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base all'art. 87, 6° comma, del Codice della strada.

Articolo 4
FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 08.08.1985 n. 443;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.
2. Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Articolo 5

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b. non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
 - c. non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio noleggio, da parte del Comune di Borore e da altri Comuni;
 - d. non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge e dal presente regolamento;
 - e. iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio, se istituito;
 - f. avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, esclusivamente nel Comune di Borore, di una sede per il vettore e di una rimessa per lo stazionamento dei veicoli, in regola con le norme edilizie e di destinazione d'uso;
 - g. essere proprietario o avere la disponibilità in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio (art. 8, comma 1, Legge n. 21/92);
 - h. non essere affetti da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

Articolo 6

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente, con autovetture sino a nove posti, è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. E' vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. E' invece ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Ciascuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo.
4. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.L.vo 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
5. L'inizio dell'attività è subordinato alla presentazione al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune di Borore della Dichiarazione Autocertificativa Unica (DUAAP) e dei relativi allegati.

6. Copia della stessa dichiarazione autocertificativa deve essere tenuta a bordo dell'automezzo, allo scopo di certificarne l'impiego per il servizio di noleggio.
7. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o suo sostituto, da un collaboratore familiare conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 (se istituito).
8. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Articolo 7

AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione di esercizio, fermo restando la procedura di cui al successivo art. 8, viene rilasciata dal responsabile del Servizio.
2. L'autorizzazione contiene l'indicazione del numero di targa, del tipo e delle caratteristiche dell'autovettura.
3. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 3.

Articolo 8

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
2. Il bando di concorso è indetto dal responsabile del servizio, previa approvazione del relativo schema a cura dello stesso responsabile.
3. Il bando di concorso è:
 - a. pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune;
 - b. inviato alle associazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

Articolo 9

CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a. indicazione del termine per la presentazione delle domande, con la precisazione che non si terrà conto di quelle pervenute in ritardo;
 - b. numero delle autorizzazioni da assegnare;

- c. requisiti per la partecipazione al concorso di cui al precedente art. 5;
- d. indicazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, con la precisazione che dovrà essere allegata la documentazione (in originale o copia autenticata) comprovante il possesso degli stessi;
- e. indicazione dei titoli di preferenza;
- f. indicazione che la domanda può essere trasmessa sia a mezzo raccomandata a.r. che presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
- g. indicazione che la data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro a calendario apposto su di essa dall'ufficio protocollo del Comune;
- h. precisazione che per la partecipazione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso dei relativi requisiti alla data di scadenza del bando;
- i. precisazione che al titolare di autorizzazione che abbia trasferito la stessa non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo i cinque anni dal trasferimento della prima (il calcolo del quinquennio è effettuato con riferimento alla data di scadenza del bando);
- j. schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente le dichiarazioni inerenti:
 - I. alla proprietà o alla disponibilità in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
 - II. alla disponibilità di una rimessa, nel Comune di Borore, con l'indicazione della relativa ubicazione;
 - III. all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della Legge 15.01.92 se istituito;
 - IV. l'elenco delle persone preposte alla guida in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
 - V. che le persone interessate alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - VI. il non esercizio d'altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

Articolo 10

TITOLI DI PREFERENZA E PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni si procede alla valutazione dei seguenti titoli che, come appresso stabilito, danno luogo ad un punteggio:
 - ✓ DOCUMENTATA ANZIANITÀ DI PRESENZA OPERATIVA NEL SETTORE:
 - a. aver svolto, in qualità di titolare di autorizzazione, il servizio di noleggio di autovetture con conducente: **PUNTI 0.60** per ciascun anno di servizio, per un massimo di punti 6;
 - b. aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi a mezzo di autovettura: **PUNTI 0.50** per ciascun anno di servizio per un massimo di punti 5;
 - c. aver svolto l'attività, in qualità di conducente dipendente, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con conducente: **PUNTI 0.40** per ciascun anno di servizio per un massimo di punti 4;
 - d. aver svolto l'attività, in qualità di collaboratore familiare, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovettura con conducente: **PUNTI 0.30** per

ciascun anno di servizio per un massimo di punti 3.

2. Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai sopra indicati punti a. - b. - c. - d. è di anni dieci, anche se cumulati fra loro; i periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati, mentre quelli superiori sono ragguagliati all'anno intero.

✓ LA CONTINUITÀ, LA REGOLARITÀ E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI SVOLTI:

a. con certificazione rilasciata dal Comune ove ha sede la ditta, o da altro Ente competente, attestante la continuità del servizio:

- punti 0,25 per ogni attestazione contenente dichiarazioni di continuità, efficienza e regolarità nel servizio svolto fino ad un massimo di punti 3.

✓ L' ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:

- organigramma azienda;
- caratteristiche, e tipologia dei mezzi;
- numero dei dipendenti;
- autisti (grado di professionalità, eventuale conoscenza di lingua straniera, se dotati di cellulare, ecc.);
- altro personale (grado di professionalità, ruolo all'interno dell'azienda);
- modalità di intervento utilizzate, ad evitare disagi all'utenza, per la riparazione in tempo reale dei mezzi utilizzati per il servizio;
- eventuali mezzi informatici utilizzati.

Nel caso siano soddisfatte tutte le specifiche di cui sopra **PUNTI 5**

Nel caso siano soddisfatte almeno cinque specifiche **PUNTI 3**

Nel caso siano soddisfatte almeno tre specifiche **PUNTI 1**

TITOLO DI STUDIO

a) essere in possesso di diploma di laurea PUNTI 2,5

b) essere in possesso di diploma di laurea triennale (laurea breve) PUNTI 2,0

c) essere in possesso di diploma di maturità PUNTI 1,5

d) essere in possesso di qualifica professionale PUNTI 1,0

e) essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo PUNTI 0,5

I punteggi di cui ai punti a), b), c), d), e), relativi al titolo di studio posseduto non sono cumulabili fra loro.

3. Il punteggio per ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.

4. In caso di Cooperative o Società i punteggi predetti, relativi ai requisiti individuali, verranno assegnati in relazione alla persona del legale rappresentante.

5. L'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione (art. 8, comma 4, Legge 21/92).

Articolo 11

ESAME DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso la commissione comunale di cui all'art. 12 del presente Regolamento, provvede all'istruttoria di tutte le domande pervenute, all'esame della documentazione prodotta, alla valutazione dei titoli, alla formazione della graduatoria di merito tra i partecipanti e alla verifica dell'autovettura da immettere in servizio.
2. Alle operazioni di cui sopra dovrà essere presente la metà più uno dei componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
3. La graduatoria di merito, unitamente a copia del verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione è trasmessa al responsabile del Servizio, per la presa d'atto e l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Nel caso di parità di punteggio tra le domande concorrenti, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 10, l'autorizzazione verrà assegnata in base all'anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/92, se istituito, in caso contrario si procederà ad effettuare il sorteggio alla presenza dei richiedenti classificatisi a pari merito.
5. La graduatoria formulata dalla Commissione è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno 30 (trenta) giorni, ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel quale caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.
6. Qualora durante l'anno di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

Articolo 12

COMMISSIONE COMUNALE

1. La Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione Comunale composta, dal responsabile del servizio che la presiede, da due dipendenti comunali anche di differenti servizi, e da due rappresentanti delle organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore.
2. La Commissione Comunale dovrà essere sentita:
 - a. per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio e all'applicazione del presente regolamento;
 - b. per le operazioni inerenti l'esame delle domande di partecipazione, di valutazioni titoli e formazione graduatoria al fine del rilascio delle autorizzazioni disponibili messe a concorso;
 - c. alla verifica delle autovetture prima dell'ammissione in servizio;
 - d. per promuovere indagini sull'esercizio del servizio avvalendosi a tal fine, degli

uffici comunali;

- e. esprimere il parere in relazione ai provvedimenti di sospensione e decadenza delle autorizzazioni.
3. Le organizzazioni di cui al precedente comma possono nominare rappresentanti supplenti.
4. I componenti della commissione possono essere sostituiti nel periodo di validità della stessa a seguito di dimissioni, decesso, o in caso di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
5. In caso di mancata designazione, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di nomina, dei rappresentanti delle organizzazioni di cui al comma 1, il Sindaco provvede autonomamente con apposita procedura surrogatoria.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla categoria C.
7. Il Presidente convoca la Commissione. L'ordine del giorno dovrà pervenire ai membri almeno 5 giorni prima di ciascuna riunione. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.
8. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale. I componenti possono essere riconfermati.

Articolo 13

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA - DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - TERMINE DI RILASCIO

1. L'Ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli a presentare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, i seguenti documenti:
 - a. patente di guida per autovettura del titolare e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impegnati alla guida;
 - b. certificato di abilitazione professionale del titolare e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impegnati alla guida;
 - c. documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al servizio;
 - d. attestazione inerente la disponibilità della rimessa con l'indicazione della relativa localizzazione;
 - e. certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - f. dichiarazione dalla quale risulti di non aver nell'ultimo quinquennio trasferito ad altri la titolarità dell'autorizzazione ovvero di non esserne mai stato titolare;

- g. documentazione atta a dimostrare il possesso dei titoli valutati ai fini della formazione della graduatoria;
 - h. n. 1 marca da bollo (del valore vigente);
 - i. elenco dei documenti trasmessi debitamente datato e sottoscritto.
2. Se il richiedente è una società o una cooperativa occorre la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente e dovranno essere presentati i seguenti documenti:
 - a. statuto e atto costitutivo;
 - b. certificato d'iscrizione all'Albo Prefettizio;
 - c. certificato rilasciato dalla Camera di Commercio d'iscrizione all'Albo delle Soc. Cooperative tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive;
 - d. elenco soci;
 - e. certificato di abilitazione professionale (CAP) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
 - f. certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio delle attività.
3. Per quanto attiene ai documenti di cui alle lettere a), b), c), e), di cui al precedente comma 1, gli stessi dovranno essere trasmessi in copia autentica.
4. La documentazione di cui al comma 1 potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R, in tal caso il timbro postale farà fede per l'attestazione della data di invio, ovvero potrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune che rilascerà apposita ricevuta di presentazione.
5. In caso di comprovata necessità può essere prorogato il termine di cui al comma 1 di ulteriori 60 giorni.
6. Qualora l'interessato non provveda a trasmettere la documentazione richiesta, entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo e, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, l'autorizzazione viene a decadere.
7. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la documentazione di cui al comma 1, lettera da a) ad i), del presente articolo.

Articolo 14 **INIZIO DELL' ATTIVITA'**

1. L'inizio dell'attività è subordinato alla presentazione all'Ufficio Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P) del Comune di Borore della dichiarazione autocertificativa secondo le modalità previste dall' art. 1, commi 16-32, della L.R. 03/2008;
2. L'attività può essere avviata ai sensi dell' art. 1, commi 21 e 22, della L.R. 03/2008, decorsi 20 giorni dalla data di vidimazione della dichiarazione autocertificativa.
3. L'assegnatario ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 (centoventi) giorni dalla data

di rilascio dell'autorizzazione. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 (centoventi) giorni ove, l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile o per gravi e comprovati motivi di salute.

Articolo 15

CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituisce motivo d'impedimento al rilascio dell'autorizzazione comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:
 - a. non avere la disponibilità nel Comune di Borore di una sede del vettore e di una autorimessa;
 - b. l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
 - c. l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
 - d. l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Articolo 16

GESTIONE DEL SERVIZIO - TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.
2. L'autorizzazione comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del responsabile del servizio, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
3. L'autorizzazione comunale può essere trasferita, su richiesta del titolare, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b. aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
4. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del medesimo, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, ad altri, designati dagli eredi

appartenenti al nucleo familiare del titolare purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 delle legge n. 21/92, ed in possesso dei requisiti previsti.

5. Qualora il trasferimento non venga definito entro il termine suddetto (2 anni), l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
6. Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è disposto subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. il contratto di cessione dell'autorizzazione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b. sia presentata , all'ufficio predetto, l'atto comprovante la successione "mortis causa" (copia del testamento ed altro atto legalmente valido) e che sia indicato l'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c. il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
 - d. sia presentata dagli eredi la documentazione prevista dell'art. 13, dalla lettera a) alla lettera i).

Articolo 17 CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la seguente scritta: "noleggio" e sono dotati di una targa da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo recante sulla parte superiore la scritta "Comune di Borore" e "NCC" a caratteri neri, al centro lo stemma comunale e nella parte inferiore Dichiarazione di inizio di attività N._____.
2. I contrassegni di cui al comma precedente, devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.
3. La realizzazione e i costi dei contrassegni e della targhetta sono a carico dell'interessato.

Articolo 18 DIVIETO DI ESERCITARE SERVIZI ED ITINERARI FISSI CON ORARI E TARIFFE PRESTABILITE

1. Salvo quanto disposto dall'art. 82, comma 6°, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.
2. Per infrazioni al presente divieto, l'Autorità comunale può disporre la revoca dell'autorizzazione comunale d'esercizio.
3. In caso di recidiva, la revoca sarà disposta d'ufficio.

Articolo 19
ACCESSO NEL TERRITORIO DI NOLEGGIATORI PROVENIENTI
DA ALTRI COMUNI

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nel comune di Borore; L' accesso nel territorio è comunque consentito ed è subordinato all'invio, al Comune, di una preventiva comunicazione contenente, in forma di autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività previsti dalla legge 21/92 e successive modificazioni e integrazioni, e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione, corredata dalla ricevuta di pagamento di un importo di accesso, che verrà stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 20
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso d'infrazioni a norma di legge o regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal responsabile del servizio, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 12.
3. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

Articolo 21
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio viene revocata dal responsabile del servizio, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 12, nei seguenti casi:
 - a. quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
 - b. quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - c. quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - d. quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
 - e. quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
 - f. quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - g. quando sia intervenuta, condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;

- h. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidiva in violazioni varie del presente regolamento;
 - i. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - j. per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - k. qualora il trasferimento dell'autorizzazione non sia perfezionato nell'arco del biennio.
2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l'una dall'altra. L'interessato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della contestazione può presentare scritti difensivi e documenti.
3. In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il responsabile del servizio è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.
4. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporto in Concessione per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Articolo 22

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento:
- a. non provveda entro il termine stabilito alla presentazione dei documenti richiesti al momento dell'assegnazione dell'autorizzazione;
 - b. per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto nell'art. 14;
 - c. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - d. per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
 - e. per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - f. per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni;
 - g. per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 16.
2. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporto in Concessione per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Articolo 23

TRASPORTO PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

1. Gli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre il simbolo di accessibilità da parte degli stessi in corrispondenza della relativa porta di accesso.
2. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante le fasi di trasporto, comprendendo in essa la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle etc.) occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

Articolo 24

VERIFICA E REVISIONE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture sono sottoposte, prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte della Commissione di cui all'art. 12 del presente regolamento al fine di accertarne la rispondenza alle caratteristiche indicate nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione e l'idoneità alle disposizioni e caratteristiche contenute nel presente regolamento e nelle leggi di riferimento.
2. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici periferici del D.T.T. Dipartimento dei Trasporti Terrestri e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19.06.1979 n°348).
3. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, il responsabile del servizio procede a darne notizia al competente ufficio del D.T.T. Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi del Codice della Strada, e all'Assessorato competente della Regione Sardegna.
4. Successive visite di controllo potranno essere effettuate in qualsiasi momento allo scopo di accertare la rispondenza delle autovetture a tutte le disposizioni dettate dal presente regolamento.
5. Ove invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura stessa entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca a norma del precedente art. 21.

Articolo 25

SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal responsabile del servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo

svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 12, fatto salvo quanto disposto dall'art. 24.

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione d'esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Articolo 26 CONTACHILOMETRI

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve essere data informazione al cliente.

Articolo 27 TARIFFE

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio svolto con autovettura, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere data comunicazione all'Ufficio comunale competente delle tariffe, di cui al comma 1, praticate nello stesso anno. Le tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo delle tariffe depositate.

Articolo 28 RESPONSABILITÀ' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 29

STAZIONAMENTO VEICOLI - RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio avviene all'interno delle rimesse.
2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio devono avvenire alla rimessa situata nel comune di Borore, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente può avvenire ovunque, anche nel territorio di un altro Comune.
3. Qualora sia esercitato nel Comune il servizio "taxi", è vietato ai titolari di autorizzazioni di Noleggio con Conducente di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
4. Nel caso in cui il servizio "taxi" non sia esercitato è consentito alle autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente di stazionare sulle aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

Articolo 30

OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare hanno l'obbligo di:
 - a. compilare e tenere un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:
 1. fogli vidimati e con progressione numerica;
 2. timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e dovrà contenere l'indicazione dei seguenti dati:

- targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo e Km. di partenza e arrivo, orario di inizio del servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del committente.

Tutta la documentazione predetta dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

- b. conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- c. curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- d. compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- e. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- f. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- g. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- h. consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

- i. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
 - j. tenere a disposizione presso la sede o la rimessa, l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirlo a chiunque ne abbia interesse;
 - k. ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - l. comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dell'autoveettura o le variazioni ai dati identificativi dello stesso;
 - m. effettuare per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
 - n. adibire alla guida del veicolo conducenti in possesso dei requisiti professionali prescritti;
 - o. utilizzare per lo svolgimento della professione esclusivamente veicoli autorizzati;
 - p. rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto.
3. Le violazioni ai suddetti obblighi riscontrate a seguito di accertamento di infrazione, possono comportare, se contestate a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 20, se contestate al personale dipendente, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Articolo 31

DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a. far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - b. portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c. deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d. chiedere per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - e. fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in caso di forza maggiore o di evidente pericolo;
 - f. fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - g. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Articolo 32

COMPORAMENTO DELL'UTENTE DURANTE IL SERVIZIO

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a. fumare durante il trasporto;
 - b. gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento,
 - c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

- e. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente codice della strada

Articolo 33 VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia.

Articolo 34 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni al presente regolamento è disciplinata dalla Legge 689/91 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
 - a. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000;
 - b. con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
 - c. con le sanzioni di sospensione e cancellazione dal ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 previste dall'art. 11-bis della legge stessa;
3. In tutte le ipotesi di violazione contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
4. In caso di violazione commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il responsabile del servizio trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'art. 12 e successivamente comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento.
6. Lo stesso Responsabile del Servizio è l'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, ed è competente ad irrogare il relativo provvedimento sentito il parere della predetta Commissione.

Articolo 35
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono sottoposti all'approvazione della Regione Autonoma della Sardegna, e sono predisposti secondo i criteri stabiliti dallo stesso organo regionale e nel quadro dei principi fissati dalla Legge n. 21/92 e di tutte le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Articolo 36
SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art. 1.

Articolo 37
ABROGAZIONI - NORMA FINALE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il previgente regolamento sul servizio di noleggio con conducente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 in data 15.07.2000 ed approvato dall'Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, con nota n. 1924 del 14.03.2001.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge 15.01.1992 n. 21 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.